



TRIBUNALE DI TRANI PRESIDENZA

Prot. In. 324/2018 del 03.07.2018

R.G. n. 25/2018

Oggetto: Determinazione a contrarre per l'individuazione dell'operatore economico di riferimento in forma non esclusiva per l'espletamento del servizio relativo alla pubblicità legale delle vendite giudiziarie derivanti da procedure fallimentari ed esecutive decretate dal Tribunale di Trani, delle vendite telematiche ed altri servizi correlati, con sottoscrizione di apposita convenzione.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Rilevata la necessità di procedere all'individuazione di un operatore economico di riferimento in forma non esclusiva per l'espletamento del servizio relativo alla pubblicità legale delle vendite giudiziarie immobiliari derivanti da procedure fallimentari ed esecutive decretate dal Tribunale di Trani, delle vendite telematiche ed altri servizi correlati, con sottoscrizione di apposita convenzione;

Vista la circolare del 13 ottobre 2017 del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, la quale prescrive che l'affidamento *de quo* deve essere improntato al rispetto dei principi di evidenza pubblica;

Viste le note prot. n° 1899 del 31.05.2018 e prot. n° 2267 del 28.06.2018, a tutt'oggi non riscontrate, con cui questo Tribunale ha comunicato al Superiore Ministero l'intenzione di dar corso, previo nulla osta, alla procedura *de quo*;

Viste le ultime pronunce in merito della giustizia amministrativa, che evidenziano come l'iniziativa di individuare preventivamente un unico intermediario per la pubblicità legale delle vendite giudiziarie nelle procedure esecutive e fallimentari ha carattere di evidenza pubblica e assume le connotazioni proprie della concessione di servizi, per cui è vietato l'affidamento diretto ed è necessaria una procedura di gara pubblica, che può essere indetta dal Presidente del Tribunale;

Considerato che per l'affidamento dei contratti di concessione, l'art. 164 co.2 del D.lgs. n. 50/2016 prevede l'applicazione alla procedure di aggiudicazione delle disposizioni contenute nella parte I e nella parte II del decreto stesso, per quanto compatibili, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte e alle modalità di esecuzione.

Visti:

- l'art. 3, co.1, lett vv) del D.Lgs. n.50/2016 che definisce la «concessione di servizi» un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera l) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio legato alla gestione dei servizi;

- gli artt. 30 e 164 e ss. del D.lgs. 50/2016 ove sono stabiliti i principi per l'affidamento e l'esecuzione di appalti e concessioni e la disciplina dei contratti di concessione;

Considerato che l'individuazione dell'operatore economico di riferimento in forma non esclusiva per l'espletamento del servizio relativo alla pubblicità legale delle vendite giudiziarie derivanti da procedure fallimentari ed esecutive decretate dal Tribunale di Trani, delle vendite telematiche ed altri servizi correlati, con sottoscrizione di apposita convenzione, deve avvenire nel rispetto dei principi di evidenza richiamati dell'art. 164 e seguenti del D.lgs. n. 50/2016, per quanto compatibili con la procedura de quo, in quanto per la specificità dell'affidamento l'operatore economico da individuarsi non sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione alcun canone e che nessun onere è previsto a carico della stessa.

Verificata l'inesistenza di servizi comparabili a quelli richiesti, oggetto del presente provvedimento, sia nelle Convenzioni stipulate da Consip SPA ai sensi dell'art. 26 della L. 488/1999 e ss. mm. e ii., che nei cataloghi del MEPA di CONSIP SPA;

Considerato che per recente giurisprudenza amministrativa le concessioni di servizi non soggiacciono all'obbligo del pagamento del contributo ANAC sulla gara (Tar Veneto, Venezia, sezione I, sentenza 563/2017);

Richiamato il punto 3.11 della delibera ANAC n° 556 del 31.05.2017 punto 3.11 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

Tenuto conto che:

- l'operatore economico (concessionario) sarà individuato sulla base della, capacità tecniche e professionali ed economiche, in grado di garantire lo svolgimento delle attività indicate nel *Capitolato dei servizi oggetto della Convenzione*;
- l'operatore economico (concessionario) non sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione alcun canone di concessione;
- la Convenzione *de quo* prevede una collaborazione non esclusiva e che la stessa non può limitare la discrezionalità del Magistrato nell'esercizio della sua attività tipica.
- la durata della convenzione non esclusiva è stabilita in 3 (TRE) anni;
- il valore stimato della convenzione de quo (in base ai dati storici) è pari di € 600.000,00 al netto di IVA, determinato ai sensi dell'art. 167, comma 1-2, del D. Lgs. 50/2016;
- gli oneri derivanti dalle attività della Convenzione *de quo* saranno da porre esclusivamente a carico della procedura e nessun onere, diretto e/o indiretto, potrà essere posto a carico dell'Amministrazione.

Visto l'art. 32, 2° comma, del D. Lgs 50/2016 e ritenuta la necessità di individuare gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto di individuare l'operatore economico, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, efficacia, tempestività, correttezza, mediante procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, senza preventiva indagine di mercato (sussistendo già elenchi previsti per legge) e previa consultazione di almeno 10 operatori iscritti in entrambi gli elenchi ministeriali quali società e quali siti web in:

- 1) registro dei gestori delle vendite telematiche per la Corte di Appello di Bari ai sensi del D.M. 26.02.2015 n° 32;
- 2) elenco dei siti internet autorizzati alla pubblicità per la Corte di Appello di Bari di cui al D.M. 31.10.2006 n. 24415 e provvedimento del 02.04.2009 del Direttore generale della giustizia civile,

e in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica- finanziaria e di capacità tecnica-professionale, di cui agli artt. 80-83 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;

Ritenuto di poter procedere all'affidamento del servizio *de quo* mediante ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i, stabilendo nel 30% (trenta per cento) il tetto per il punteggio economico e il 70% (settanta per cento) il tetto per il punteggio tecnico, come meglio specificato nei documenti di gara allegati al presente provvedimento;

Stabilito che si procederà all'individuazione anche in presenza di una sola offerta, purchè valida e ritenuta congrua e che, al contrario, non si procederà all'individuazione, qualunque sia il numero delle offerte pervenute, quando sussistano rilevanti motivi di interesse pubblico per opportunità e convenienza senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti;

Visto il *Capitolato dei servizi oggetto della Convenzione*, allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e l'ulteriore documentazione (Disciplinare di gara, lettera d'invito, dichiarazioni sostitutive e dichiarazioni offerte), anch'essi parti integranti del presente provvedimento;

Visto che, in relazione all'affidamento *de quo* non vi è obbligo di compilazione né di redazione del D.U.V.R.I. (art. 26 D. Lgs. 81/2008 s.m.i.), poichè assenti rischi da interferenza in quanto la prestazione verrà eseguita in appositi locali distinti da quelli in uso dal Tribunale e che pertanto gli oneri per la sicurezza sono pari a zero;

Richiamati i seguenti provvedimenti normativi:

- d. lgs. 50/2016 ("Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture");
- d.lgs. 165/2001 smi ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche");
- DPR 62/2013 ("Codice di comportamento dei dipendenti pubblici");
- la Legge n. 190/2012 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione");
- d. lgs. 33/2013 smi ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni");
- la legge 241/1990 smi ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi").

DETERMINA

Richiamate integralmente le premesse,

1. Di procedere all'individuazione dell'operatore economico di riferimento in forma non esclusiva per l'espletamento del servizio relativo alla pubblicità legale delle vendite giudiziarie immobiliari derivanti da procedure fallimentari ed esecutive decretate dal Tribunale di Trani, delle vendite telematiche ed altri servizi correlati, con sottoscrizione di apposita convenzione, mediante procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
2. Di individuare come criterio di scelta quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo i parametri individuati nei documenti di gara;
3. Di approvare il *Capitolato dei servizi oggetto della Convenzione* e l'ulteriore documentazione, allegati alla presente determinazione di cui ne costituiscono parte integrante.
4. Di individuare la durata massima della convenzione in anni 3 (TRE) nonché il valore stimato della convenzione in € 600.000,00.
5. Di richiedere all'operatore economico in caso di aggiudicazione definitiva la polizza fideiussoria definitiva secondo le modalità previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i, a garanzia dell'esatto adempimento delle attività previste nel *Capitolato dei servizi oggetto della Convenzione*,

6. Di nominare, per gli adempimenti conseguiti il presente atto, come, responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 5-6 della Legge 241/1990, dell'art. 31 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il Direttore Amministrativo dott. Pasquale Vitagliano;
7. Che la convenzione sarà stipulata ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. previa verifica del possesso dei requisiti richiesti in fase di gara e non prima che sia trascorso il termine dilatorio di cui al comma 9 del citato articolo, fatti salvi i casi di esclusione previsti al successivo comma 10 e che le spese inerenti la stipula saranno a carico dell'operatore economico individuato.



Il Presidente del Tribunale
Dott. Antonio de Luce

Il presente provvedimento, unitamente agli atti connessi, sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del D. lgs. 50/2016, nella sezione "Amministrazione trasparente" del Tribunale di Trani.